



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

www.nsp-polizia.it

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. 1.8/SG/2017

Roma li 9 marzo 2017

1

OGGETTO: Decreto Legislativo revisione ruoli Polizia di Stato – Richiesta Modifiche - ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Egregio Onorevole,

In relazione al Decreto Legislativo, giunto ormai all'esame delle commissioni parlamentari di competenza, tenuto conto che l'articolato, nelle prossime settimane potrà essere ancora oggetto di confronto e di verifica, anche allo scopo di completarne e perfezionarne i contenuti, questa Organizzazione con la presente vuole portare alla sua attenzione alcune gravi criticità, nonché delle gravi disparità di trattamento che a nostro parere andrebbero sanate con delle piccole modifiche al Decreto di cui all'oggetto, modifiche che tra l'altro non apporterebbero alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato, ma mirerebbero esclusivamente a rispettare l'equa ordinazione dei ruoli e delle qualifiche e a sanare alcune gravi distorsioni giuridiche deleterie che non gioverebbero al prestigio di questa Amministrazione.

In particolare si fa osservare i profili di dubbia legittimità delle riserve concorsuali che sono state mantenute, in alcuni casi con percentuali a nostro avviso ancora drasticamente spropositate ed inique, ponendosi in grave contrasto con i principi costituzionali.

Cosa ancor più grave e deleteria, che evidenzia altrettanti manifesti profili di illegittimità costituzionale, è il fatto che sono stati introdotti limiti di età per la partecipazione ai concorsi interni **per l'accesso al ruolo dei funzionari** (seppure le norme transitorie ne prevedono la sospensione fino al 2026) **blindando di fatto la carriera funzionari e inibendone l'accesso a tutto il personale.**

IN BREVE

RUOLO FUNZIONARI

I limiti di età impropriamente fissati **precludono categoricamente, senza alcuna possibilità di errore l'avanzamento a tutto il personale interno,** come dimostreremo di seguito.

Per l'accesso mediante concorso interno, il decreto prevede che questo venga riservato esclusivamente **al personale del ruolo degli ispettori** in possesso della laurea triennale, con almeno 5 anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

e con **un'età non superiore a 35 anni**. Si profilerebbe in questo caso la totale preclusione all'avanzamento **per tutto il personale del ruolo agenti assistenti e sovrintendenti**, mentre per il ruolo Ispettori si prospetterebbe un'aspettativa così detta "ad orologeria", ovvero una possibilità di avanzamento limitata ai prossimi 9 anni (perché il predetto limite di età non si applicherebbe fino al 2026), dopo di che non vi sarebbe, neanche per questi ultimi, alcuna speranza di progressione di carriera.

Orbene è giusto il caso di ricordare che l'età media del personale della polizia si attesta attualmente a **46 anni** e quella del ruolo ispettori si attesta a **50 anni** ed è praticamente impossibile che questa possa scendere sotto la soglia dei quaranta anni entro i prossimi dieci lustri.

Per l'accesso dall'esterno (concorso pubblico) il decreto prevede invece che il venti per cento dei posti disponibili sia riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e **con un'età non superiore a quaranta anni**.

N.B. Quest'ultimo limite di età si applicherebbe sin dall'entrata in vigore del decreto, non essendo stata prevista la proroga nelle norme transitorie.

Appare evidente, quindi, come l'accesso alla carriera funzionari per il personale interno non sarebbe solo difficile dal punto di vista probabilistico, o arduo dal punto di vista professionale, **ma letteralmente impossibile dal punto di vista tecnico/normativo, per decorsi limiti di età**. Ciò costituisce a nostro parere una gravissima limitazione, inaccettabile, sia da un punto di vista etico morale che da un punto di vista prettamente giuridico.

RUOLO ISPETTORI

L'abuso della riserva concorsuale appare evidente soprattutto nella fase transitoria, laddove si prevede l'accesso al ruolo ispettori mediante cinque procedure concorsuali per soli titoli, riservate esclusivamente al **ruolo sovrintendenti** (di cui la metà in via esclusiva ai sov. Capo).

Su un binario diverso si prevede che il **trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, andrebbe suddiviso tra tutto il personale** (compresi anche in questo caso i sovrintendenti) **mediante concorsi interni per titoli ed esami**.

Ebbene in questo caso emerge chiara la volontà ingiustificata ed inaccettabile di favorire in modo plateale, nelle competizioni professionali (concorsi interni), le qualifiche sovra ordinate (ruolo sovrintendenti) a netto svantaggio del personale dei ruoli base (agenti assistenti) in palese violazione del principio di imparzialità della P.A.

Ricordiamo che i concorsi interni per l'accesso al ruolo Ispettori sono procedure comunque soggette alle medesime norme e le medesime regole previste per i concorsi pubblici. La richiesta quindi è quella di mitigare l'uso delle predette riserve anche perché come sottolineato più volte, è nell'ambito della valutazione dei titoli che devono essere valorizzate le qualità professionali del personale con maggiori responsabilità e non creando assurde nonché illegittime "oasi privilegiate esclusive" per determinate qualifiche. Il principio del merito prevede che tutti debbano partire dalla stessa linea.

Inoltre abbiamo notato che a fronte dei predetti percorsi semplificati (selezione per soli titoli per i soli sovrintendenti) che permetterà il facile accesso alla qualifica di vice ispettore, **non sono però state previste le opportune e doverose**



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

misure perequative nei confronti dei 1875 vincitori del concorso interno ordinario per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, la cui graduatoria è in corso di pubblicazione.

Questi ultimi infatti dopo aver sostenuto e superato le quattro prove del concorso ordinario, durato quasi quattro anni, secondo le disposizioni vigenti, si ritroverebbero ad avere una decorrenza giuridica analoga, se non addirittura successiva rispetto ai sovrintendenti riordinati con le predette misure semplificate nella fase transitoria. Ciò costituirebbe una grave penalizzazione ed un'ingiusta sperequazione. Questa O.S. aveva richiesto con ragionevolezza di provvedere ad introdurre una norma nel decreto che consentisse di assegnare **un'adeguata retrodatazione giuridica per i vincitori del concorso ordinario**, i cui posti in palio sono riferiti a vacanze degli anni 2001/2004 (vedi premesse nel bando). La misura sarebbe più che giustificata e tra l'altro **non comporterebbe oneri a carico dello Stato**, dal momento che la decorrenza economica in ogni caso partirebbe dalla data di conclusione del corso di formazione. Si tenga conto che l'ultimo scaglione di ispettori ha conseguito la nomina **con decorrenza giuridica 2008** e che nella fase transitoria tutti gli ispettori capo transiteranno nella qualifica di Ispettore superiore lasciando un vuoto presso chè assoluto nella qualifica di ispettore capo.

3

RUOLO SOVRINTENDENTI

Per quanto riguarda l'accesso al ruolo sovrintendenti è stato previsto un anomalo e alquanto discutibile "**accesso a domanda mediante scrutinio per merito comparativo**" ai più anziani del ruolo, per di più nella misura spropositata del 70% dei posti disponibili ogni anno, quando per esempio l'articolato dell'arma dei carabinieri ha previsto per il passaggio al corrispettivo ruolo, concorsi interni a doppio binario (senza alcun limite di età) con percentuali ragionevoli (60 e 40) che garantiscono sostanzialmente le aspettative di tutti, dal carabiniere semplice all'appuntato anziano.

Orbene si fa presente che da un punto di vista normativo di carattere generale, l'accesso al ruolo sovrintendenti non è stato unificato per cui, essendo rimasto a tutti gli effetti di legge ancora un passaggio di ruolo, non può prevedersi altro strumento giuridico che il concorso, **altrimenti si configurerebbe un illegittimo sistema di avanzamento secondo il vecchio sistema delle carriere (per anzianità) ormai bandito da ogni ordinamento e da ogni amministrazione dello Stato.**

Invero il concorso interno sarebbe stato previsto, **ma solo nella misura del trenta per cento dei posti disponibili ogni anno.**

A nostro parere, dunque, questo impianto porta con sé delle gravi distorsioni giuridiche in contrasto con principi costituzionali ormai stabilmente protetti e tutelati dall'ordinamento.

Si precisa che le predette osservazioni sono scovre da qualsiasi interesse di parte e si fondano su presupposti giuridici ormai acclarati da corposa giurisprudenza di merito, e trovano riscontro in ragione dell'interesse generale della categoria nonché nell'interesse della stessa amministrazione.

Tutto ciò premesso elenchiamo di seguito, senza ulteriori particolari spiegazioni, tutte le modifiche che a parere di questa organizzazione, si palesano non solo opportune e ragionevoli, ma doverose sotto il profilo strettamente tecnico, giuridico e amministrativo.

oooooooo



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

Capo I

Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

- All'art. 1 sostituire la lett. h) come segue: :

h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente: *L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:*

- a) *nel limite del **50 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;*
- b) *nel limite del restante **50 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.*

- All'art. 2 lettera J) sostituire il primo periodo come segue:

Art. 5 bis

Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno

1. *L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale **che espleta funzioni di polizia** in possesso della laurea triennale, **con almeno 10 anni di effettivo servizio e con un'età non superiore a 35 anni**, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore a 55 anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.*
2. *Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.*
3. *Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto*



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. *A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.*

5

- **All'art. 2 lett.d) sostituire il numero 5 come segue:**

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. **Il trenta per cento** dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite del decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica di commissario, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico ~~e con un'età non superiore a quaranta anni~~, per la metà dei posti, al ~~quello~~ ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

Sezione II

Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

Art.2

Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato

- **Al comma 1 modificare la lettera c) nel seguente modo:**

- c) *nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede attraverso cinque concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:*
1. *per il **cinquanta per cento**, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto **cinquanta per cento** riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I*



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

SEGUICI SU FACEBOOK, CERCA L'OMONIMO GRUPPO

posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per i successivi quattro concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- 2. per il **cinquanta per cento**, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste;*

Dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera:

h 1) I vincitori del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 conseguono la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza 1 gennaio 2013. La decorrenza economica decorre dalla data di conclusione del corso di formazione.

Modifiche al regolamento recante “modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato”, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199

a) All'art. 13 quater comma 1, modificare la lettera g) come segue:

*g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, **attribuzione di 7 punti.***

b) All'art. 13 quater comma 2 modificare la lettera g) come segue;

*g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, **attribuzione di 7 punti.***

Con osservanza

Il Segretario Generale